

COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi in base all'art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 62 del 10.04.2014

Oggetto: Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione al Consorzio Energia - CEV.

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
f.to ing. Frau Paolo

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro

Il Segretario
dott. Demartis Claudio

La deliberazione é in pubblicazione sull'albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 565, con decorrenza dal 15.04.2014.

L'impiegato/a incaricato/a

Certifico che il documento è copia conforme all'originale.
Mogoro, _____

L'impiegato/a incaricato/a

COMUNE DI MOGORO COMUNO DE MOGURU Provincia di Oristano Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 062 Del 10.04.2014	Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali. Adesione al Consorzio Energia - CEV.
--	--

Il dieci aprile duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.00, nella sala Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Broccia Sandro	Presente
Orrù Luca	Assente
Ariu Federico	Presente
Cau Donato	Presente
Scanu Maria Cristiana	Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.

Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

LA GIUNTA

Vista la proposta del Segretario Comunale.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 19.02.2013, avente ad oggetto: "Ricorso al mercato elettronico per forniture e servizi – direttive", nella quale sono state date le seguenti direttive ai Responsabili dei Servizi per gli appalti di forniture e servizi delle categorie merceologiche relative a energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, di importo inferiore alla soglia comunitaria e per tutte le altre categorie merceologiche per le quali siano stati attivati e disponibili mercati elettronici:

- la determinazione a contrattare deve essere preceduta dalla verifica dei prezzi del mercato elettronico, con particolare riferimento a quelli disponibili nel sito www.acquisitinretepa.it e nel sito www.sardegnaecat.it, per esaminare la possibilità di ottenere, a parità di qualità e quantità, prezzi complessivamente più favorevoli; la determinazione deve riportare i risultati della verifica delle condizioni del mercato elettronico effettuata dal responsabile del procedimento;
- il responsabile del servizio può procedere all'acquisto sul mercato libero, nei casi in cui il responsabile del procedimento dichiari l'inesistenza e la inadeguatezza tecnica dei prodotti offerti dal mercato elettronico; in tal caso il contratto dovrà essere sottoposto a condizione risolutiva nei casi in cui, successivamente alla stipula, siano accertate condizioni economiche migliori;
- sono fatti salvi i casi di effettiva e motivata urgenza e i casi in cui non sia disponibile la relativa convenzione sul mercato elettronico;
- sono fatti salvi i casi in cui vi sia la possibilità di accedere ad altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubbliche, con prezzi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni Consip spa o nelle centrali di committenza regionali;
- i predetti adempimenti sono obbligatori anche nei casi di acquisti in economia e di affidamento diretto di servizi e forniture;

- i predetti adempimenti costituiscono condizione di legittimità della determinazione di acquisto rilevabile in sede di controllo e motivo di responsabilità del Responsabile del Servizio competente per materia.

Visto l'art. 1 del d.l. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, che dispone ai commi 7 ed 8 quanto segue:

"...relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.

8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

Considerato che il Comune attualmente ha in corso contratti di fornitura di energia elettrica con il gestore ENEL spa ed ENEL Energia spa e che tali contratti sono nulli, in base alla normativa vigente.

Ritenuto doveroso attivarsi per formalizzare una delle modalità gestionali previste dalla legge per l'acquisto di energia elettrica, che sono le seguenti:

- a) adesione alla convenzione CONSIP
- b) adesione ad una centrale di committenza regionale
- c) effettuazione di procedura aperta
- d) affidamento del servizio a soggetto che sia centrale di committenza o abbia effettuato procedura aperta per l'appalto.

Tenuto conto relativamente alle singole opzioni gestionali di quanto segue:

- a) l'adesione alla convenzione CONSIP comporta la necessità di volturare le utenze al gestore che, di volta in volta, risulta vincitore della gara che periodicamente viene effettuata da CONSIP per l'appalto della fornitura;
- b) la centrale di committenza regionale non offre il servizio di fornitura di energia elettrica;
- c) l'effettuazione di una procedura aperta per l'appalto della fornitura di energia elettrica richiede un'approfondita conoscenza delle condizioni del mercato libero dell'energia e delle componenti di costo della stessa stabilite dall'Autorità per l'energia, nonché l'espletamento di procedure amministrative complesse (redazione e pubblicazione bando, confronto delle offerte, stipula dei contratti) e tempi lunghi di definizione del procedimento;
- d) l'affidamento della fornitura ad un soggetto che sia centrale di committenza o abbia effettuato procedura aperta per l'appalto è l'opzione più semplice ed economica dal punto di vista tecnico-amministrativo, in quanto è la centrale di committenza che effettua periodicamente la gara per la fornitura di energia.

Considerato che il Segretario Comunale è stato interpellato telefonicamente dai funzionari del Consorzio Energia Veneto, che gli hanno illustrato la possibilità per il Comune di aderire al Consorzio a titolo di socio e risolvere in tal modo il problema della correttezza dei contratti di fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, in quanto il Consorzio è centrale di committenza per l'approvvigionamento di forniture e servizi con componente energetica, ai sensi del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012.

Preso atto che il Consorzio Energia Veneto (in abbreviazione CEV), con sede a Verona, è stato costituito il 23.12.2002 da 7 Comuni per risparmiare sul costo dell'energia elettrica e che al 28.02.2014 i Soci aderenti erano 1.134, in maggioranza Comuni, ma anche imprese private.

Visto l'elenco dei Comuni Soci del Consorzio in Sardegna, complessivamente 34, di cui n. 6 in Provincia di Oristano, fra i quali simile per dimensione demografica al Comune di Mogoro è il Comune di Ghilarza.

Esaminato il sito internet del Consorzio Energia Veneto (www.consorzioccev.it) ed in particolare i seguenti documenti: atto costitutivo, statuto, regolamento, quote di adesione e contributi annuali, domanda di ammissione, promemoria adesione, brochure dei servizi ai Soci.

Considerato che ai soci vengono forniti:

- energia elettrica certificata proveniente al 100% da fonti rinnovabili;
- servizi di consulenza e progettazione per consentire il miglioramento e la manutenzione degli impianti tecnologici esistenti, con particolare riguardo agli impianti di illuminazione pubblica e agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che possono consentire nel medio-lungo periodo al Comune un forte risparmio energetico ed una riduzione complessiva dei costi a parità di prestazioni.

Considerato che il Consorzio è centrale di committenza e, tramite una spa controllata, effettua periodiche procedure di gara per l'appalto della fornitura di energia elettrica ai soci.

Vista la nota del Segretario Comunale n. 80/2013, con la quale è stata chiesta al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario la stima dei consumi di energia elettrica delle utenze comunali per il triennio 2010-2012, che sono stati complessivamente i seguenti:

- anno 2010 kWh 43.077,46
- anno 2011 kWh 43.279,65
- anno 2012 kWh 51.311,13.

Considerato inoltre che:

- il prezzo dell'energia fornita dal Consorzio è inferiore ai prezzi della convenzione CONSIP e che attualmente il risparmio è stimato in circa 8 euro a megawatt;
- l'adesione al Consorzio viene perfezionata con l'invio di una domanda di ammissione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, nella quale si attesta la regolarità dei pagamenti della fornitura di energia nell'ultimo triennio, l'esistenza di un avanzo finanziario, l'assenza di dissesto finanziario;
- la quota di adesione al Consorzio (una tantum) è di 50,00 euro;
- il contributo annuale fisso, sulla base dei consumi di energia elettrica dell'Ente (inferiore a 100.000 kWh in quanto il Comune al 31.12.2012 ha consumato 51.311,13 kWh) è di 200,00 euro;
- il contributo annuale variabile, sulla base dei consumi di energia elettrica al 31.12.2012 (51.311,13 kWh) è di 0,0002 euro/kWh e pertanto pari ad € 10,26;
- il costo dell'adesione al Consorzio sarà pertanto di € 261,00 per il primo anno e di € 211,00 per gli anni successivi;
- le fatture sono trasmesse dal gestore via mail e sono pagate al Consorzio tramite ordine di addebito in conto (RID) con la banca tesoriere comunale, evitando l'addebito di interessi per ritardato pagamento e l'interruzione delle forniture alle varie utenze in caso di omissione;
- le fatture sono emesse dalla spa controllata del Consorzio, evitando le volturazioni delle utenze a favore del gestore che si aggiudica annualmente la gara pubblica effettuata dal Consorzio;
- il recesso dal Consorzio è possibile ogni anno, con un preavviso minimo di 3 mesi.

Considerato che il D.Lgs. n. 73/2007 e le deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 135/07, n. 144/07, n. 156/07, n. 157/07, n. 159/07 hanno liberalizzato il mercato dell'energia elettrica, al fine di favorire la concorrenza.

Considerato che il Consorzio CEV:

- è stato costituito ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e con la rilevanza esterna di cui all'art. 2612 e non contrasta con le limitazioni previste dall'art. 2 della legge finanziaria 2008, non rientrando nelle forme associative previste dal D.Lgs. n. 267/2000;

- è dotato di CRM e di un'efficiente unità informatica in grado di far ottenere effettivi vantaggi amministrativi in termini di semplificazione e di maggiore controllo della spesa per l'energia elettrica;
- ha incaricato la società controllata Global Power spa di espletare la gara per l'acquisto della fornitura di energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili da destinare ai Soci CEV, ottenendo, per il 2014, condizioni economiche migliorative rispetto quelle previste dalla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica, come previsto dall'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012;
- acquista l'energia per i soci, che restano impegnati per l'intero anno.

Considerato che il Comune resterà titolare dei contratti di fornitura di energia elettrica e potrà richiedere al Consorzio CEV, quale socio di fatto, una personalizzazione delle fatture per eventuali le esigenze degli uffici comunali, qualora sia necessario dettagliare e/o aggregare per centri di costo) le spese relative.

Tenuto conto che uno degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale è quella del miglioramento dell'impianto di illuminazione pubblica e che la realizzazione di nuovi punti luce, attivati o programmati nel piano triennale delle opere pubbliche dell'Ente, porta come conseguenza un sensibile aumento dei consumi di energia e quindi della spesa corrente.

Considerato che, data l'attuale situazione di concorrenza del mercato libero dell'energia elettrica in Italia, il vantaggio derivante dall'adesione al Consorzio non è tanto di ottenere un grande risparmio sul costo dell'energia, ma quello di avere la certificazione che l'energia fornita è proveniente al 100% da fonti rinnovabili e il supporto di un staff tecnico specializzato a disposizione per la verifica degli impianti di illuminazione e degli impianti di produzione di energia (fotovoltaico) al fine di consentirne di tempo in tempo la manutenzione e l'ottimizzazione dei consumi, con un sensibile contenimento dei costi.

Visti lo statuto e il regolamento consortile del Consorzio Energia - CEV.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che al comma 2, lettera c), stabilisce che sono di competenza esclusiva del Consiglio Comunale: *“convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative”*.

Ritenuto che la presente deliberazione sia di competenza della Giunta Comunale, per le seguenti motivazioni:

- l'oggetto della deliberazione non è la convenzione tra Comuni o tra Comuni e Provincia per la gestione associata di uno o più servizi, ma l'adesione unilaterale ad un Consorzio fra Comuni avente come finalità l'accesso ai contratti di fornitura di energia elettrica alle tariffe agevolate derivanti dalla gara d'appalto espletata annualmente dal Consorzio tramite una società controllata;
- per effetto dell'adesione al Consorzio non vengono istituiti rapporti con Comuni o altri soggetti giuridici;
- non deve essere sottoscritta alcuna convenzione.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.

Unanime

DELIBERA

Di aderire al Consorzio Energia - CEV, con sede a Verona in Corso Milano 55, finalizzata all'accesso ai contratti di fornitura di energia elettrica per le utenze comunali alle tariffe agevolate derivanti dalla gara d'appalto espletata annualmente dal Consorzio tramite una società controllata.

Di prendere atto che l'adesione decorrerà dalla data di accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo del Consorzio Energia - CEV.

Di prendere atto che la quota di adesione al Consorzio Energia - CEV è di € 50,00 e che ogni anno è dovuto un contributo annuale fisso di € 200,00 ed un contributo annuale variabile, attualmente stimato in base ai consumi di energia elettrica in € 10,26.

Di riservarsi la possibilità di recedere dal Consorzio Energia - CEV con lettera raccomandata a/r da inviare almeno tre mesi prima della scadenza annuale del contratto di fornitura, cioè entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso.

Di prendere atto che spetta al Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, la sottoscrizione della domanda di adesione al Consorzio Energia - CEV.

Di trasmettere copia della presente al Consorzio Energia - CEV, con sede a Verona in Corso Milano 55, unitamente alla domanda di adesione al Consorzio sottoscritta dal Sindaco.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario, ciascuno per gli aspetti di competenza, i conseguenti adempimenti gestionali.

All'unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.